



COMUNE DI SENECHÉ

PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA

267 - 17

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 12 del 26-06-2025

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I.. RICONOSCIMENTO PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA DATA DEL 31.12.2024.

L'anno duemilaventicinque addì ventisei del mese di giugno alle ore 13:00, in videoconferenza mista, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

| | | | |
|---------------------|-----------------|---------------------------|---|
| MEREU ALBINA | Presente | CANCELLU ANTONELLA | Presente |
| CROBE FRANCO | Presente | PONTI GIOVANNI | Presente in videoconf erenza |
| CORONA LUCA | Presente | SEDDA DAVIDE | Presente |
| MILIA MARCO | Presente | | |

Presenti: 7

Assenti: 0

Partecipa il Segretario Comunale Marco Casula il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il sindaco, SINDACO ALBINA MEREU, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione il seguente punto segnato all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Sindaco che illustra brevemente il seguente punto all'ordine del giorno;

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i;
- l'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
 - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
 - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:

1. la *revisione ordinaria delle partecipazioni societarie* è imposta dall'articolo 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU), come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100;
2. per i comuni il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, varato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014;
3. secondo l'articolo 20 comma 3, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Accertato che:

1. gli Enti inseriti nell'elenco del gruppo amministrazione pubblica non vengono inseriti nel perimetro di consolidamento in caso di:
 - IRRILEVANZA, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - totale dell'attivo,
 - patrimonio netto,
 - totale dei ricavi caratteristici.
 - In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;
 - IMPOSSIBILITÀ di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Visto che ai sensi dell'art. 4 co. 1 del sopracitato testo unico, tutte le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i comuni, non possono mantenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali.

Richiamato l'art. 24 co. 5 del TUSP ai sensi del quale "In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero in caso di mancata alienazione entro i termini di cui al co. 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437- ter".

Atteso che il comune può mantenere partecipazioni in società che svolgono esclusivamente le attività di cui all'art. 4 co. 2 del TUSP (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti, progettazione e realizzazione di un'opera di pubblica utilità, sulla base di un accordo di programma, realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un PPPI, autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente, servizi di committenza, valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare dell'ente).

Preso atto delle linee guida elaborate dalla Sez. delle Autonomie della Corte dei conti, contenute nella deliberazione n. 19/2017.

Rilevato che per effetto dell'art. 24 del TUSP, entro il 31 dicembre 2025 il Comune di Seneghe deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre 2024.

Preso atto che ai fini del piano di razionalizzazione richiesto dalla nuova normativa, devono pertanto essere alienate e/o comunque essere ricondotte ad un piano di razionalizzazione, fusione e soppressione, anche mediante liquidazione, tutte le partecipazioni in società per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- Non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4 co. 1 TUSP);
- Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui al co. 2 dell'art. 4 del TUSP;
- Quelle previste dall'art. 20 co. 2 del TUSP;
- Partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie delle due precedenti;
- Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da altri enti pubblici strumentali;
- Partecipazioni in società che nel triennio 2013-2015 abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a €. 500.000,00;
- Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbia prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4 co. 7 del D.lgs. 175/2016 (ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo);
- Necessità del contenimento dei costi di funzionamento;
- Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP.

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- In società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art' 3 bis del D.L. n. 138 /2011 anche fuori dall'ambito territoriale del comune di Seneghe.

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24 co. 1 TUSP.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n 26, in data 21.09.2017 con la quale è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n 50, in data 21.12.2018 con la quale è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2017.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n 36, in data 23.12.2019 con la quale è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2018.

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 6, in data 30.12.2020 adottata con i poteri del C.C. con la quale è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2019.

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 23, in data 27.09.2021 adottata con i poteri del C.C. con la quale è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2020.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del Consiglio Comunale, in data 27.07.2022 con la quale è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2021.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del Consiglio Comunale, in data 28.09.2023 con la quale è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2022.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del Consiglio Comunale, in data 19.09.2024 con la quale è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2023.

Tenuto conto che dall'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute dal comune di Seneghe sono emersi i seguenti dati:

- I. Società Abbanoa S.p.a., società che svolge il servizio di raccolta, trattamento e fornitura di acqua, quota di partecipazione detenuta direttamente dall'Ente pari allo 0,0760579%, numero azioni 116.578;
- II. Ente di governo dell'ATO Sardegna, organismo di diritto pubblico al quale aderiscono obbligatoriamente i comuni che rientrano nell'ambito territoriale ottimale della Regione Sardegna per la gestione del servizio idrico integrato; il comune di Seneghe è titolare della quota di partecipazione pari allo 0,0014808% n. quote 3.405,84;
- III. G.A.L. Terre Shardana Soc. Consortile a.r.l. in fallimento p.iva 010040000950, soggetto attuatore del progetto finanziato con il Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 – “Asse 4 attuazione dell'approccio LEADER” Bando per la selezione dei GAL e dei PSL, quota di partecipazione 0,54%. La procedura concorsuale di Fallimento si è conclusa nel 2024 è il soggetto è stato estinto in data 23.07.2024 con contestuale chiusura partita iva.

Ritenuto, conseguentemente, che la natura delle società e/o organismi presso cui il Comune di Seneghe detiene percentuali (minime) di partecipazioni, consente il mantenimento delle partecipazioni stesse e non obbliga l'ente, pertanto, a dover adottare nessun piano di alienazione e/o razionalizzazione delle quote societarie;

Visti;
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 175/2016;
lo Statuto comunale.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del TUEL.

Con voti UNANIMI, resi per alzata di mano.

DELIBERA

- Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute dal Comune di Seneghe presso società di pubbliche alla data del 31.12.2024;
- Società Abbanoa S.p.a., società che svolge il servizio di raccolta, trattamento e fornitura di acqua, quota di partecipazione detenuta direttamente dall'Ente pari allo 0,0760579%, numero azioni 116.578;
- Ente di governo dell'ATO Sardegna, organismo di diritto pubblico al quale aderiscono obbligatoriamente i comuni che rientrano nell'ambito territoriale ottimale della Regione Sardegna per la gestione del servizio idrico integrato; il comune di Seneghe è titolare della quota di partecipazione pari allo 0,0014808% n. quote 3.405,84;
- Di dare atto che essendo la partecipazione riferita a società, in osservanza ad obblighi di legge, che svolgono servizi pubblici a rete di interesse generale, la stessa non è ricompresa tra le ipotesi che obbligano l'Ente alla attuazione di un piano di dismissione e alienazione;
- Di comunicare gli esiti della presente ricognizione, alla competente Sez. Regionale della Corte dei conti della Sardegna con le modalità indicate nell'art. 24 commi 1 e 3 del TUSP e al Dipartimento del Tesoro, utilizzando l'applicativo nell'apposita sezione “Partecipazioni”, attraverso il seguente link: <https://portaletesoro.mef.gov.it>.
- Di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito istituzionale ai sensi dell'art 33/2013 e s.m.i. nella sottosezione dell'Amministrazione Trasparente relativa alle società partecipate.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to ALBINA MEREU

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

Il Segretario Comunale
F.to Marco Casula

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

PARERI espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 23-06-2025

Il Responsabile del servizio

F.to Soru Maria Bonaria

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 23-06-2025

Il Responsabile del servizio

F.to Soru Maria Bonaria

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

Registro di pubblicazione n. 397

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Seneghe, 01-07-2025

IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to Blumenthal Isli

COPIA AUTENTICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 82/2005

Il presente documento costituisce copia su supporto analogico conforme al documento informatico originale sottoscritto digitalmente.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs 82/2005.